

Allegato alla deliberazione del Consiglio Camerale n. 18 del 27/10/2010

REGOLAMENTO PER IL DEPOSITO LISTINI PREZZI, TARIFFARI E VISTI SU PREVENTIVI, OFFERTE E FATTURE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI CHIETI.

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il presente Regolamento disciplina il "Servizio di deposito listini prezzi, tariffari e visti su preventivi, offerte e fatture" presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti.

Il servizio ha ad oggetto il deposito dei listini dei prezzi praticati dalle imprese che producono beni, nonché delle tariffe relative a beni e servizi individuate dalle Associazioni di categoria territoriali e per il visto di conformità su offerte, preventivi e fatture, relativi a listini depositati, per gli usi previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 - Finalità del servizio

Il deposito dei listini di cui all'art. 1 del presente Regolamento è facoltativo e viene effettuato ai fini pubblicistici.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti, in qualità di Amministrazione depositaria, non effettua alcun controllo e/o valutazione in merito ai prezzi e/o alle tariffe oggetto del servizio, la responsabilità della cui determinazione e veridicità ricade esclusivamente in capo ai depositanti.

Il visto di conformità costituisce unicamente dichiarazione attestante la corrispondenza tra i prezzi contenuti nel listino già depositato e quelli riportati su preventivi e/o offerte e/o fatture.

Art. 3 - Caratteristiche dei listini e delle tariffe

I listini e/o le tariffe, preventivi offerte o fatture, possono essere presentati dalle imprese o dalle Associazioni di categoria, devono essere redatti in duplice originale su carta intestata del depositante e sottoscritti dal suo legale rappresentante.

Le imprese, per poter effettuare il deposito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti devono, in particolare, risultare:

- iscritte presso l'Ente;
- iscritte nello stato di impresa attiva;
- in regola con il pagamento del diritto annuale.

I listini devono avere tutte le pagine numerate in ordine progressivo, timbrate, sottoscritte in originale dal legale rappresentante e rilegate anche con punti metallici. L'ufficio procede ad apporre il timbro camerale in modo da rendere impossibile procedere alla manomissione delle pagine.

I listini devono essere in vigore all'atto del deposito e riportare le date di validità dei medesimi.

Qualora non sia prevista una data di scadenza, deve essere espressamente indicato che i listini rimangono in vigore fino al loro successivo deposito.



Art. 4 - Modalità del deposito

Il deposito dei listini e/o delle tariffe deve essere effettuato unitamente alla compilazione di un apposito modello elaborato dal competente Ufficio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti, anch'esso sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e/o dell'Associazione di Categoria, modello con il quale il depositante nella citata qualifica dichiara di essere a conoscenza delle norme riportate nel presente Regolamento impegnandosi ad osservarlo.

Nel caso in cui il deposito del listino avvenga a mezzo di terzi soggetti, questi dovranno avere la delega al deposito da parte del legale rappresentante.

Art. 5 - Diritto di segreteria

Il deposito di listini prezzi, di preventivi/offerte e la richiesta di copie degli stessi sono soggetti al pagamento dei diritti camerali e alle norme sul bollo.

Art. 6 - Verifica dei listini

L'ufficio, verificata la sussistenza delle condizioni di cui sopra provvede, entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza, a munire gli originali dei listini e/o delle tariffe del visto di avvenuto deposito.

I listini depositati dovranno essere almeno due.

Un originale viene conservato agli atti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti per consentirne la consultazione a chiunque ne abbia interesse, nel rispetto delle norme che regolano l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

L'altro originale viene restituito, munito di visto di deposito, al depositante.

Art. 7 - Rilascio di copie

L'Ufficio competente può rilasciare, a chiunque ne abbia interesse e/o ne faccia richiesta, copie conformi dei listini e/o delle tariffe depositate.

Art. 8 - Esenzione da responsabilità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto dei listini e/o delle tariffe depositati.

Art. 9 - Modifiche Regolamento

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il presente regolamento qualora norme e disposizioni intervengano a disciplinare diversamente la materia.

